



Commento relativo alla revisione totale del 21 dicembre 2020 dell'ordinanza dell'USAV concernente l'importazione e l'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

I. Situazione iniziale

L'ordinanza viene opportunamente adeguata alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158¹.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

L'ordinanza si basa sugli articoli 86 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02) e 3 capoverso 2 dell'ordinanza sui contaminanti (RS 817.022.15).

Articolo 1

L'ordinanza si applica all'importazione e all'immissione sul mercato di derrate alimentari contaminate a seguito dell'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Non si applica alle derrate alimentari importate a scopo di ricerca o alle derrate alimentari importate per l'uso domestico privato (art. 2 cpv. 4 lett. c della legge sulle derrate alimentari; RS 817.0).

Articolo 2

Poiché il radionuclide cesio-134, con un tempo di dimezzamento fisico di circa due anni, è completamente degenerato dall'incidente di Chernobyl, viene fissato un livello massimo solo per il cesio-137, poiché l'analisi per il cesio-134 rappresenta un onere di lavoro supplementare. Il valore massimo di 370 Bq/kg si applica ora a tutti i prodotti a base di latte. Di conseguenza, il valore massimo per determinati prodotti a base di latte, come il formaggio, viene ridotto da 600 Bq/kg a 370 Bq/kg. Tuttavia, questo aspetto non è un problema, poiché gli studi dimostrano che i livelli nel latte superano raramente i 10 Bq/kg. Inoltre, il contenuto si riduce di dieci volte quando il latte viene trasformato in formaggio.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1.



Articolo 3

Alcune derrate alimentari provenienti dai Paesi elencati devono essere accompagnate da un certificato ufficiale.

Un certificato è ora richiesto anche per le importazioni delle derrate alimentari interessate dal Regno Unito senza l'Irlanda del Nord, in quanto non fa più parte dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2021.

Articolo 4

Questo articolo corrisponde all'attuale articolo 3 e prevede che la documentazione delle partite sia esaminata e rilasciata dall'autorità di esecuzione.

Articolo 5

Per l'attuazione della presente ordinanza si applica un termine transitorio di un anno.

Articolo 6

L'ordinanza Chernobyl del 16 dicembre 2016 è abrogata.

Articolo 7

La data di entrata in vigore è il 1° febbraio 2021.

Allegato

L'allegato elenca le derrate alimentari per le quali è richiesto un certificato ufficiale. Oltre ai funghi, sono ora elencati anche bacche e i loro prodotti.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Le importazioni di determinate derrate alimentari provenienti dai Paesi elencati devono essere accompagnate da un certificato ufficiale. Oltre ai funghi, questa disposizione si applica ora anche a determinate bacche e loro prodotti. Ciò significa un piccolo onere di lavoro aggiuntivo per la dogana, che può essere gestito con le risorse esistenti.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni per l'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.